

N. R.G. 12497/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. [REDACTED]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **12497/2021** avente ad oggetto “*responsabilità extracontrattuale*”
promossa da:

[REDACTED]

[REDACTED]) entrambi elettivamente domiciliati in Catania via Pietro Toselli n. 23, presso
lo studio degli Avv.ti Antonio Colombo e Claudio Colombo che li rappresentano e difendono, giusta
procura in atti.

ATTORI

contro

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore,

c [REDACTED]



di [REDACTED] o

R [REDACTED] la.

CONVENUTA

e nei confronti di

[REDACTED] S.p.A. (P.I. 00818570012), in persona del legale rappresentante pro tempore, co [REDACTED]

It [REDACTED], giusta procura in atti.

TERZA CHIAMATA IN CAUSA

CONCLUSIONI

All'udienza del 25 giugno 2025 (svoltasi mediante trattazione scritta), le parti hanno precisato le conclusioni come da precedenti atti e verbali di causa, il giudice ha posto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

(art. 132 c.p.c.)

Con l'atto introduttivo del presente giudizio I [REDACTED], hanno citato in giudizio [REDACTED] al fine di sentirne accertare e dichiarare la responsabilità, ai sensi dell'art. 2050 c.c. ovvero in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., per i danni da allagamento, riportati dall'immobile sito in Catania, [REDACTED], a seguito delle violente piogge verificatesi sulla provincia di Catania in data 21.11.2020.

Gli odierni attori I [REDACTED], la prima nella qualità di proprietaria ed il secondo quale usufruttuario del citato immobile, hanno esposto che lo stabile sito in via [REDACTED],



posto al piano seminterrato (due piani sotto il livello della strada), all'epoca dei fatti concesso in comodato d'uso a M [REDACTED], figlio della odierna attrice, ha riportato notevoli danni da allagamento. Inoltre, a causa di tali eventi [REDACTED] e la sua famiglia hanno dovuto lasciare l'immobile divenuto temporaneamente inabitabile. In particolare, gli attori hanno dichiarato che a causa delle violente piogge, abbattutesi sulla provincia di Catania la sera del 21.11.2020, all'interno dell'appartamento si accumulavano in poco tempo ingenti quantità di acqua mista a fango, provenienti dalla presa d'aria e dalle prese elettriche poste sulla parete della camera da letto. Sui luoghi intervenivano tempestivamente i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e personale dell'ufficio di Pubblica Incolumità del Comune di Catania. I Vigili del Fuoco hanno constatato che nel tratto di strada compreso tra il civico n. 70 ed il n. 71 vi era uno scavo per lavori stradali, privo del manto di finitura in asfalto, interessato da copiose infiltrazioni di acqua piovana, le quali hanno a loro volta determinato l'accumulo di ingenti quantità d'acqua all'interno dell'appartamento degli attori. A seguito degli eventi sopra descritti la società convenuta, esecutrice dei lavori stradali per conto di [REDACTED], provvedeva in data 22.11.2020 alla messa in sicurezza del cantiere, ricoprendo di asfalto lo scavo realizzato sulla via [REDACTED] in corrispondenza dell'immobile di proprietà degli attori. Accertata la sussistenza di grave pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica e privata, in data 26.01.2021 il Servizio di Protezione Civile del Comune di Catania, intimava ai proprietari dell'immobile di provvedere alla verifica dello stato dei luoghi ed alla esecuzione dei lavori necessari per il consolidamento/rifacimento delle parti pericolanti dell'edificio e quant'altro fosse necessario al fine di garantire la pubblica e privata incolumità. Gli attori hanno quindi incaricato un tecnico di fiducia, Ing. [REDACTED], al fine di redigere apposita perizia di stima dei danni subiti dall'immobile, dal mobilio e dagli altri oggetti ivi presenti, nonché individuare (come richiesto dal Comune) i lavori



necessari da eseguire per eliminare le situazioni di pericolo e di ammaloramento derivanti dall'allagamento sopra descritto. Ultimati i lavori, atti a rendere l'immobile nuovamente abitabile, [REDACTED], unitamente alla propria famiglia, poteva nuovamente rientrare nel pieno possesso e godimento dell'appartamento.

Ciò esposto e premesso, gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta società al pagamento dei danni derivanti dall'allagamento del proprio appartamento, quantificati nella complessiva somma di € [REDACTED], nonché il rimborso della somma di € [REDACTED], spesa sostenuta per la redazione della perizia tecnica di parte, allegata in atti, resasi necessaria al fine di verificare lo stato dei luoghi, quantificare i danni riportati dall'immobile ed individuare le opere necessarie per risanare l'immobile.

Costituitasi in giudizio [REDACTED] l., stante l'operatività della polizza assicurativa n. [REDACTED], stipulata per la copertura dei danni arrecati a terzi, ha preliminarmente chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice [REDACTED] S.p.A.; ciò al fine di essere manlevata da eventuale pronuncia di condanna in danno. Nel merito la società convenuta ha contestato la fondatezza della domanda risarcitoria per mancanza di prova certa in ordine al nesso di causalità tra l'evento dannoso e i danni verificatisi all'interno dell'immobile, esponendo che i lavori di scavo erano comunque distanti dall'immobile e che la parete perimetrale dell'edificio non era adeguatamente impermeabilizzata. Più specificatamente, [REDACTED] s.r.l. ha precisato di non aver potuto tempestivamente concludere i lavori eseguiti in data 20.11.2020 a causa della presenza di autovetture parcheggiate sull'area interessata dagli scavi e di non aver ricevuto alcuna segnalazione né dal committente ([REDACTED]) né dall'ente proprietario della strada (Comune di Catania) circa l'esistenza di abitazioni poste sotto il livello della strada in prossimità dei lavori di



scavo. Infine, in sede di comparsa conclusionale la società convenuta ha eccepito per la prima volta il difetto di legittimazione attiva degli attori per mancanza di prova in riferimento al titolo di proprietà e di usufrutto dell'immobile.

Costituitasi anche la [REDACTED] S.p.A., la terza chiamata ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita. Nel merito, inoltre, ha rilevato: la decadenza dal diritto di indennizzo per ritardata denuncia del sinistro da parte della società convenuta; l'infondatezza della domanda risarcitoria per mancanza di prova in ordine all'esistenza di un nesso causale tra l'evento dannoso ed i danni riportati dall'immobile, evidenziando come i lavori di scavo siano stati eseguiti nel rispetto delle norme e linee guida in tema di scavi; la terza chiamata, inoltre, ha precisato che nel caso in esame la causa dell'allagamento è ascrivibile al mancato regolare smaltimento delle acque piovane mediante i tombini e la rete fognaria comunale.

Istruito il giudizio mediante prova testimoniale ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, alla udienza di precisazione delle conclusioni del 25.06.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione, assegnando i termini di legge.

Così brevemente ricostruiti i fatti, la domanda risarcitoria proposta dagli odierni attori è fondata e va accolta nei limiti di quanto stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio.

Preliminarmente, va osservato che le eccezioni, sollevate dalla convenuta per la prima volta in sede di comparsa conclusionale e riguardanti il difetto di legittimazione attiva degli esponenti, risultano inammissibili in quanto tardive, pertanto vanno disattese. A riguardo va rilevato che nell'atto di citazione [REDACTED] e [REDACTED] si sono qualificati rispettivamente come proprietaria dell'immobile la prima ed usufruttuario il secondo. Ebbene, tali circostanze devono ritenersi



pacificamente acquisite in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., considerata la mancata contestazione da parte di S. [REDACTED] entro i termini di legge. Conseguentemente nessun presunto difetto di legittimazione attiva può ritenersi sussistente in capo agli stessi. Conferma di tale principio si ricava dalla pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cassazione Civile, Sez. III, 27 giugno 2018, n. 16904), secondo cui la titolarità del diritto azionato in giudizio, ove non tempestivamente contestata, deve considerarsi pacifica, con conseguente preclusione della relativa eccezione in appello o in sede di comparsa conclusionale.

Ciò premesso, la fattispecie in esame è principalmente riconducibile alla responsabilità oggettiva di cui all'art. 2050 c.c., oltre che in via generale alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c. per violazione del generale principio del "*neminem laedere*". L'art. 2050 c.c. dispone che chiunque cagiona un danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Per costante giurisprudenza, vengono ricomprese tra le attività pericolose, non solo quelle qualificate come tali dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi speciali, ma anche le attività che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino, in ragione della loro spiccata potenzialità offensiva, una rilevante possibilità del verificarsi del danno (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19180 del 19/07/2018). L'attività di esecuzione di lavori sulla pubblica strada è da considerare pericolosa ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., costituendo i lavori stessi fonte di pericolo per gli utenti. Ne consegue che l'esercente l'attività di cui si tratta è assoggettato alla presunzione di responsabilità di cui alla predetta norma codicistica in relazione ai danni subiti dagli utenti della strada a causa e nello svolgimento dell'attività. (Sez. 3, Sentenza n. 3022 del 02/03/2001). In linea generale l'attività edilizia ancor più quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di



rivolgimento o spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree, non può non essere considerata attività pericolosa ai fini indicati dalla detta norma (Cass. Civ. n. 1954/2003; Cass. Civ. n. 10131/2015). In tema di responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato, pertanto tale responsabilità viene meno ove la causa dell'evento lesivo sia ignota o incerta. L'anzidetta connessione eziologica può essere, inoltre, interrotta nell'ipotesi di caso fortuito, inteso quale fatto sopravvenuto di per sé cagionante il danno (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 1513/2016, Cass. Civ., Sez. 6-3, ord. 30 ottobre 2013 n. 24549 e Cass. Civ., Sez. III, n. 23/2010).

Orbene, nel caso in esame va innanzitutto evidenziato che i Vigili del Fuoco, intervenuti tempestivamente sui luoghi, hanno riscontrato che il tratto di strada di via [REDACTED], compreso fra il civico [REDACTED], presentava all'epoca dei fatti un'area di lavori stradali interessata da scavi e priva di manto stradale; che le violente piogge hanno determinato l'accumulo di notevoli quantità d'acqua all'interno dell'area di scavo; che l'acqua piovana entrava all'interno dell'appartamento tramite dei varchi presenti all'interno del predetto scavo. Conseguentemente, l'immobile in questione, essendo collocato due piani sotto il livello stradale, riportava inevitabilmente infiltrazioni e danni da allagamento. Le circostanze sopra descritte sono state accertate dai Vigili del Fuoco, documentante dal verbale e costituiscono, in quanto dichiarazioni rilasciate dagli stessi in relazioni a fatti avvenuti in loro presenza, prova legale ai sensi dell'art. 2700 c.c. Sul punto anche la Cassazione (cfr. Cass. Civ. Sez. II 17.11.2017, n. 27314) ha chiarito che il verbale redatto dei Vigili del Fuoco è dotato di fede privilegiata riguardo ai fatti avvenuti sotto l'immediata osservazione degli operanti e delle attività da questi compiute, che fanno quindi prova piena fino a querela di falso.



Parte attrice ha, inoltre, prodotto documentazione fotografica e video che descrive chiaramente la dinamica dei fatti ovvero che l'acqua piovana si accumulava lungo la striscia di scavo realizzato sulla strada (che fungeva quasi da letto di un fiume) e si incanalava all'interno di un buco realizzato nello scavo proprio in corrispondenza del civico n. ■ di via ■ (doc. n. 3 atto di citazione). L'acqua piovana, una volta incanalata nel foro presente nello scavo, si infiltrava all'interno delle pareti, determinando l'allagamento ed il conseguente danneggiamento dei mobili e di quant'altro presente all'interno dell'appartamento.

Anche le dichiarazioni testimoniali hanno ulteriormente confermato la dinamica dei fatti. In particolare, il teste I ■, dipendente della società convenuta, all'epoca dei fatti responsabile preposto alla sicurezza del cantiere, ha dichiarato che lo scavo non veniva chiuso ed asfaltato nell'immediatezza ma che l'area veniva comunque messa in sicurezza mediante delle transenne metalliche per impedire la caduta dei pedoni. La teste I ■, abitando in prossimità dell'area interessata dai lavori stradali, ha dichiarato che anche la sua abitazione ha subito dei danni e ha confermato che lo scavo era stato lasciato privo della copertura di asfalto; inoltre la stessa ha confermato di aver visto e filmato l'acqua che scorreva abbondante sull'area interessata dallo scavo e si infiltrava nel buco ivi presente; e di aver aiutato il figlio e la compagna nel cercare di bloccare l'accumulo di acqua all'interno dell'appartamento. Anche il teste S ■, vicino di casa degli attori, avendo prestato soccorso alla famiglia in panne ha confermato che l'acqua entrava violentemente dal lato della strada tramite le prese collocate sulla parete. Infine, in relazione ai danni causati dall'allagamento sia il ■ che la compagna hanno indicato taluni mobili ed arredi che sono stati irrimediabilmente danneggiati e successivamente conferiti in discarica.



Lo stato dei luoghi risulta, peraltro, compiutamente descritto anche nella consulenza tecnica di parte (doc. n. 10 atto di citazione), nella quale vengono stimati i danni ed individuati i lavori di ripristino delle parti danneggiate.

In ogni caso nella fattispecie esaminata ricorrono anche gli elementi caratterizzanti la disciplina di cui all'art. 2043 c.c. per il quale qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto al risarcimento del danno causato. In tema di responsabilità aquiliana, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., incombe sulla parte danneggiata l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto (fatte salve come nel caso di specie le ipotesi di responsabilità oggettiva o aggravata ai sensi dell'art. 2050 c.c.) Dalle risultanze emerse in corso di giudizio (verbali dei Vigili del Fuoco, foto e video, dichiarazioni testimoniali, relazione tecnica di parte) deve ritenersi che la mancata tempestiva copertura di asfalto sull'area oggetto dei lavori stradali, quale condotta omissiva colposa, abbia certamente inciso nella causazione dei danni da allagamento lamentati dagli esponenti. Non risulta, peraltro, che la società convenuta abbia fornito adeguati e sufficienti elementi che possano escluderne la responsabilità per gli eventi denunciati. A riguardo le circostanze dedotte da quest'ultima a fondamento delle proprie difese ovvero di non aver potuto tempestivamente completare i lavori a causa dei veicoli parcheggiati nell'area interessata dai lavori e di non essere a conoscenza che nell'area in questione erano presenti abitazioni con piani sotto il livello della strada, configurano piuttosto l'ammissione di una condotta omissiva che si ritiene abbia presumibilmente contribuito nella causazione dell'evento dannoso.

Ciò esposto in punto di fatto e di diritto, esaminata la documentazione prodotta dagli attori e tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria espletata, si ritiene provata la sussistenza del nesso causale



tra lo stato dei luoghi relativamente all'area dello scavo e l'allagamento dell'appartamento verificatosi in data 21.11.2020.

In merito alla quantificazione dei danni il consulente tecnico, Dott. I. [REDACTED] [REDACTED] anche sulla scorta degli atti di causa (in particolare documenti, consulenza tecnica di parte e dichiarazioni testimoniali), ha stimato le spese necessarie per ripristinare le parti danneggiate dell'immobile in complessivi € [REDACTED] (IVA inclusa) e quantificato i danni relativi ai beni mobili in complessivi € [REDACTED]. In mancanza di prove circa la tipologia dei modelli dei beni danneggiati e del rispettivo prezzo di acquisto quest'ultimo importo è stato calcolato, abbattendone il valore a nuovo del 30%, tenuto conto del valore di mercato relativo a beni simili e della vetustà degli stessi. La stima relativa al valore dei beni mobili danneggiati si ritiene congrua anche in considerazione del fatto che la maggiore somma di € [REDACTED] richiesta dagli attori non risulta adeguatamente documentata in atti e pertanto priva di prova a riguardo.

Alla luce delle argomentazioni sopra svolte e dei principi giuridici richiamati, va conseguentemente accolta la domanda risarcitoria avanzata dagli attori e disposta la condanna della società convenuta al pagamento della complessiva somma di € [REDACTED] di cui € [REDACTED] per il ripristino delle parti ammalorate a seguito dell'allagamento ed € [REDACTED] titolo di risarcimento per i beni mobili danneggiati, meglio descritti nella relazione tecnica.

In ordine alla domanda di manleva avanzata da [REDACTED] nei confronti della compagnia assicuratrice in virtù dell'operatività della polizza assicurativa che copre la responsabilità civile per danni cagionati a terzi si osserva quanto segue.



I fatti oggetto di causa ricadono senz'altro tra quelli oggetto di copertura assicurativa, stante l'avvenuta produzione agli atti della polizza stipulata dalla società convenuta, emessa in data 04.01.2017 e successivi rinnovi.

Con riferimento alla eccezione di decadenza dal diritto di indennizzo per tardiva denuncia del sinistro essa si appalesa infondata atteso che la tardività riscontrata non risulta aver determinato alcun danno alla compagnia assicuratrice, la quale ha regolarmente istruito il sinistro, salvo poi rigettarne la richiesta di risarcimento per assenza del nesso causale tra l'evento dannoso ed i danni denunciati dai proprietari dell'immobile, come documentato in atti (all.to 14 atto di citazione). Sulla ipotesi di tardiva denuncia del sinistro si è più volte pronunciata la Suprema Corte, chiarendo che l'onere di provare il comportamento doloso o colposo dell'assicurato resta a carico della compagnia assicuratrice. Nel caso in esame la compagnia assicuratrice non risulta abbia provato alcun danno derivante dalla tardiva denuncia del sinistro. All'esito delle risultanze processuali, diversamente da quanto argomentato dalla terza chiamata in causa, è emerso che i danni da allagamento all'interno dell'appartamento erano strettamente collegati allo stato dei luoghi per come documentato e descritto nel corso del presente giudizio.

La domanda di manleva avanzata dalla convenuta nei confronti di [REDACTED], è pertanto fondata e va accolta. Il terzo chiamato è conseguentemente obbligato a tenere indenne il convenuto assicurato di ogni somma che detta parte, in conseguenza del sinistro anzidetto, dovrà pagare all'attore in forza della presente sentenza, nei limiti della franchigia pattuita – ivi incluse le spese giudiziali liquidate in favore della parte vittoriosa (c.d. spese di soccombenza), le quali costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria e, ai sensi dell'art. 1917 c.c., gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza (Cass.



10595/2018, Cass. civ., sez. VI, n.18076/2020). Vengono, altresì, ricomprese tra le spese processuali poste a carico della terza chiamata, anche i costi sostenuti per la perizia di parte attrice, ammontanti in complessive € [REDACTED]

Il terzo chiamato dovrà manlevare l'assicurato del risarcimento del danno, delle spese di c.d. soccombenza riconosciute all'attore e a carico del soccombente, nonché delle spese c.d. di resistenza, a condizione che le stesse risultino comprovate e quantificate. Al riguardo, si richiama l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui *"Le spese di resistenza di cui all'art. 1917, terzo comma, c.c. sono dovute all'assicurato sempre che egli ne abbia fornito adeguata (Cass. 26683/23) prova e nei limiti di quanto effettivamente provato (Cass. n. 2525/1998; Cass. n. 4786/2021). A tale principio si è attenuta la Corte territoriale, escludendo il rimborso di dette spese in carenza di prova di un effettivo esborso; la decisione, quindi, è conforme a diritto"* (Cass.26683/2023). Nella specie, non risulta che la società convenuta abbia quantificato ed allegato spese c.d. di resistenza sostenute per la propria difesa legale, ne consegue che in assenza di prova le stesse non potranno essere riconosciute.

Le spese di lite seguono la soccombenza per cui la convenuta dovrà corrispondere agli odierni attori le spese di processuali liquidate nei limiti di quanto stabilito in dispositivo (valore effettivo della causa, scaglione di riferimento da euro 5 [REDACTED], parametro medio in relazione a tutte le fasi). Anche le spese di C.T.U. vanno poste in via definitiva a carico dei convenuti perché funzionali principalmente alla domanda risarcitoria.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. [REDACTED], in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 12497/2021 R.G.,



- 1) accertato che l'immobile di proprietà degli attori [REDACTED] o a seguito delle piogge verificatesi in data 21.11.2020 ha riportato danni da allagamento per le motivazioni esposte in premessa, condanna la convenuta società [REDACTED] s.r.l. a socio unico, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di [REDACTED] della complessiva somma di € [REDACTED] (di cui € [REDACTED] per il ripristino delle parti ammalorate dell'immobile ed € [REDACTED] a titolo di indennizzo per i beni mobili danneggiati e conferiti in discarica), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento dannoso e sino al soddisfo.
- 2) Condanna la convenuta [REDACTED] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore al rimborso delle spese processuali in favore degli attori [REDACTED] che liquida in complessivi € [REDACTED] per compensi professionali, oltre spese vive per € [REDACTED] rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA dovute per legge, come da nota spese in atti;
- 3) Condanna, altresì, la convenuta S [REDACTED] s.r.l. al rimborso in favore di [REDACTED] delle spese sostenute per la perizia tecnica di parte per complessivi € [REDACTED], giusta fattura in atti documentata.
- 4) Pone le spese di C.T.U, già liquidate agli atti, definitivamente a carico della società convenuta [REDACTED]
- 5) Condanna la terza chiamata [REDACTED] al rimborso in favore della convenuta società [REDACTED] s.r.l. della complessiva somma di [REDACTED] a titolo di risarcimento danni per gli eventi sopra descritti, detratta la franchigia di € [REDACTED] come indicato nella polizza assicurativa.



- 6) Condanna la terza chiamata- [REDACTED] al rimborso in favore della convenuta società S [REDACTED] s.r.l. delle spese processuali di soccombenza liquidate in complessivi € [REDACTED] per compensi professionali, oltre spese vive per [REDACTED], rimborso forfettario nella misura del 15 %; oltre rimborso spese sostenute per la perizia tecnica di parte per complessivi € [REDACTED], giusta fattura in atti documentata; nonché al rimborso delle spese di C.T.U., come da decreto di liquidazione in atti.

Così deciso in Catania, il 28 gennaio 2026

IL GIUDICE

dott. [REDACTED]

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011

